



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio II*  
*Legale e Contenzioso*

Prot. 2794 del 11/03/2016

Firenze, 9/03/2016

Alla c.a. dei **Dirigenti Scolastici**

di ogni ordine e grado della  
TOSCANA

**Oggetto:** Indicazioni operative generali relative agli inviti a stipulare la convenzione di negoziazione assistita rivolti alle Istituzioni Scolastiche per infortuni scolastici

La procedura richiamata - cd. “*negoziazione assistita*” - è disciplinata dal decreto legge n. 132/14, rubricato “*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*”, convertito con la legge 10 novembre 2014, il quale ha integrato le disposizioni del decreto legislativo n. 28/2014 contenente norme relative alla mediazione civile finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le disposizioni richiamate, in vigore dal 9/02/2015, hanno evidenti finalità deflattive del contenzioso, introducendo nuove condizioni di procedibilità per l’esperimento di giudizi davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

L’art. 3 co.I del decreto n. 132/14 prevede “*Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Legale e Contenzioso*

pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.(...)".

In base al successivo art. 4 co. I “L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile”.

Atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del summenzionato decreto, la procedura deve svolgersi con l'assistenza degli avvocati delle parti, per evitare pregiudizio all'Amministrazione, si invita a trasmettere all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze una relazione sui fatti dell'occorso incidente unitamente all'invito di negoziazione assistita.

Nel caso in cui l'Amministrazione scolastica, avendo diretta cognizione dei fatti relativi all'incidente, ritenga conveniente una definizione transattiva dovrà riferire alla difesa erariale le motivazioni in ordine all'opportunità di tale soluzione.

Inoltre, trattandosi di infortunio scolastico, questo Ufficio ritiene necessario che l'Istituto invii comunicazione alla propria assicurazione della richiesta di negoziazione in oggetto.

IL DIRIGENTE  
(Claudio Bacaloni)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)